

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

—————

3° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2002

—————

**Presidenza del presidente CREMA**

**INDICE****Discussione in seduta pubblica dell'elezione contestata del senatore Malentacchi (Regione Toscana)**

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 12, 15 e <i>passim</i>	* PELLEGRINO . . . . .	Pag. 12, 15, 16 e <i>passim</i>
* BATTAGLIA Antonio (AN) . . . . .	3	SARACENI . . . . .	16, 23, 24
* D'ONOFRIO (UDC: CCD-CDU-DE) . . . . .	16	ULIVI . . . . .	24
* MALENTACCHI (MISTO-RC) . . . . .	24		

*I lavori hanno inizio alle ore 20,10.*

**VERIFICA DEI POTERI**

**Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Giorgio Malentacchi (Regione Toscana)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in seduta pubblica dell'elezione contestata del senatore Giorgio Malentacchi, eletto nel Gruppo 6 (Rifondazione Comunista) nel collegio 8 della Regione Toscana. L'elezione è stata dichiarata contestata dalla Giunta nella seduta del 27 marzo 2002, a seguito del reclamo elettorale presentato dal candidato Roberto Ulivi.

Ricordo che nella riunione del 16 maggio 2002 è stato rinviato l'inizio della discussione in seduta pubblica della predetta elezione contestata.

Informo che, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per la verifica dei poteri, non potranno partecipare alla camera di consiglio i senatori che non siano stati presenti per tutta la durata della discussione pubblica.

Ricordo che, in base all'articolo 16 del Regolamento per la verifica dei poteri, la discussione pubblica si aprirà con un'esposizione del relatore, senatore Battaglia; dopo di lui interverranno i rappresentanti delle parti, quindi consentirò una breve replica. Le parti potranno prendere la parola personalmente prima della chiusura della discussione; eventualmente prenderà per ultimo la parola il senatore Malentacchi.

Informo che il candidato Roberto Ulivi e il senatore Giorgio Malentacchi, presenti di persona, hanno nominato propri difensori, rispettivamente, l'avvocato onorevole Giovanni Pellegrino, e gli avvocati onorevole Luigi Saraceni (il quale assumerà la rappresentanza durante la discussione pubblica) e Leandro Chiarelli. Il candidato Roberto Ulivi ha presentato memoria, in data 10 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Do la parola al relatore, senatore Battaglia, per l'illustrazione dei fatti.

BATTAGLIA Antonio, *relatore*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, a seguito delle elezioni per il Senato svoltesi il 13 maggio 2001 nella regione Toscana, l'Ufficio elettorale regionale ha attribuito per la quota

proporzionale 4 seggi al Gruppo 9 (Casa delle Libertà) e 1 seggio al Gruppo 6 (Rifondazione Comunista) sulla base delle seguenti cifre elettorali:

Divisore	Gruppo 1 <b>L'Ulivo</b> Voti: 69.392	Gruppo 2 <b>Emma Bonino</b> Voti: 39.364	Gruppo 4 <b>Democrazia Europea</b> Voti: 42.649	Gruppo 6 <b>Rifondazione Comunista</b> Voti: 149.258 Seggi 1	Gruppo 8 <b>Lista Di Pietro</b> Voti: 50.963	Gruppo 9 <b>Casa delle Libertà</b> Voti: 746.146 Seggi 4
1	69.392,00	39.364,00	42.649,00	>5 149.258,00	50.963,00	*1 746.146,00
2				74.629,00		*2 373.073,00
3						*3 248.715,30
4						*4 186.536,50
5						< 149.229,20

Secondo l'ordine di graduatoria, determinato dalle cifre individuali dei singoli candidati, sono stati proclamati eletti:

*per il Gruppo 9* i candidati Baldini Massimo, Bosi Francesco, Mugnai Franco e Sestini Grazia;

*per il Gruppo 6* il candidato Malentacchi Giorgio.

Avverso l'elezione del senatore Malentacchi hanno proposto reclamo il candidato Roberto Ulivi e il signor Giacomo Rossi, elettore del Collegio 5 della Toscana.

Il signor Roberto Ulivi, candidato nel Collegio 5 della regione Toscana per la lista Casa delle Libertà, successivamente alla chiusura dei seggi ed all'esito dello scrutinio operato dalle singole sezioni, rilevava dai dati divulgati dal Ministero dell'interno, di essere risultato ultimo degli eletti per la lista Casa delle Libertà nel recupero proporzionale.

Successivamente l'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze proclamava eletto in luogo del ricorrente il senatore Giorgio Malentacchi, appartenente alla lista Rifondazione Comunista, in quanto l'Ufficio elettorale regionale sulla base dei dati pervenuti dai singoli uffici elettorali circoscrizionali diminuiva di 660 voti la cifra elettorale della Lista Casa delle Libertà.

Il ricorrente indica alcune sezioni nelle quali si sarebbero verificate irregolarità che hanno determinato la diminuzione della cifra elettorale della lista Casa delle Libertà.

Nella sezione 12 del Comune di Pescia (Collegio 6) dalla comunicazione effettuata dall'Ufficio elettorale del Comune, il candidato della lista Casa delle Libertà risultava aver conseguito 380 voti; dall'esame del verbale della medesima sezione depositato presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale risultavano invece 38 voti, dato sicuramente trascritto omettendo lo «0» finale (con una differenza di 342 voti).

Nella sezione n. 5 del Comune di Altopascio (Collegio 6), dalla comunicazione inviata dal Presidente di seggio alla Prefettura di Lucca, il candidato della Casa delle Libertà risultava aver conseguito 215 voti; dal verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale sezionale risultava una pressoché totale inversione dei voti riportati dai singoli candidati, per cui al candidato della Casa delle Libertà risultavano attribuiti 10 voti anziché 215 (con una differenza di 205 voti).

Il ricorrente chiede alla Giunta delle elezioni di adottare i provvedimenti al fine di proclamarlo eletto in luogo del senatore Giorgio Malentacchi e formula istanza per il rilascio delle tabelle di scrutinio relative alle sezioni da lui indicate.

Ricorso identico a quello presentato dal candidato Roberto Ulivi è stato presentato dal cittadino elettore nel Collegio 5 della regione Toscana, Giacomo Rossi.

Il senatore Giorgio Malentacchi, a seguito della comunicazione ricevuta a norma dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, in data 6 agosto 2001 ha presentato osservazioni sui ricorsi del candidato Roberto Ulivi e del signor Giacomo Rossi, affermando che, per quanto riguarda gli errori segnalati dai ricorrenti e relativi alla sezione 12 del comune di Pescia, l'Ufficio elettorale circoscrizionale ha provveduto ad acquisire la seconda copia del verbale sezionale depositata presso il comune, riscontrandone la conformità con la copia depositata presso il tribunale (come risulta dal verbale dello stesso Ufficio elettorale circoscrizionale).

In relazione agli errori segnalati nella sezione 5 del comune di Altopascio, i verbali risultano correttamente compilati, pertanto, trattandosi di atto pubblico, a norma del codice civile «fa piena prova, fino a querela di falso...»: non è quindi sufficiente ad alterarne la veridicità la dichiarazione successiva prodotta dal presidente della sezione.

In secondo luogo, l'osservante adduce che a causa di circolari ministeriali e prefettizie sulla validità del doppio segno sulla scheda le sezioni elettorali avrebbero violato l'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, relativo alla validità del voto che prevede l'apposizione di un solo segno.

Le suddette circolari avrebbero ingenerato confusione determinando l'adozione di criteri difformi nella valutazione della validità delle schede nelle varie sezioni della medesima regione.

Nel caso in cui vengano accolte le doglianze dei ricorrenti chiede che la Giunta deliberi la revisione delle schede ritenute valide dell'intera regione.

A seguito degli accertamenti svolti dalla Giunta in sede di controllo generale preliminare risulta una variazione per quanto riguarda l'attribuzione ai vari Gruppi dei 5 seggi spettanti alla regione per la quota proporzionale.

Il Gruppo 6 (Rifondazione Comunista) perderebbe il seggio, che verrebbe assegnato al Gruppo 9 (Casa delle Libertà): risulterebbe pertanto eletto il candidato Ulivi Roberto in luogo del senatore Malentacchi Giorgio.

Tale variazione è stata determinata dalle seguenti rettifiche apportate ai dati di proclamazione:

GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

*Collegio 1*

FIRENZE sezione 264 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Rifondazione Comunista da 31 a 26 (-5) a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale;

*Collegio 2*

IMPRUNETA sezione 15 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Rifondazione Comunista da 27 a 26 (-1) sulla base della tabella di scrutinio;

*Collegio 6*

ALTOPASCIO sezione 5 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Rifondazione Comunista da 5 a 33 (+28) sulla base della tabella di scrutinio;

*Collegio 12*

SEMPRONIANO 4 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Rifondazione Comunista da 0 a 1 (+1) a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale;

MONTALCINO sezione 1 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Rifondazione Comunista da 67 a 47 (-20) sulla base della tabella di scrutinio;

*Collegio 14*

CINIGIANO sezione 1 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Rifondazione Comunista da 21 a 28 (+7) a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale;

CIVITELLA PAGANICO sezione 1 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Rifondazione Comunista da 15 a 25 (+10) a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale;

FOLLONICA sezione 1 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Rifondazione Comunista da 9 a 19 (+10) a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale;

PIOMBINO sezione 37 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Rifondazione Comunista da 47 a 48 (+1) sulla base della tabella di scrutinio.

Tali rettifiche hanno determinato una variazione della cifra elettorale da 149.258 a 149.289 (+31).

GRUPPO CASA DELLE LIBERTÀ

*Collegio 1*

FIRENZE sezione 264 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 229 a 308 (+79) a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale;

FIRENZE sezione 274 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 369 a 368 (-1) sulla base della tabella di scrutinio;

*Collegio 2*

FIRENZE sezione 19 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 260 a 262 (+2) sulla base della tabella di scrutinio;

FIRENZE sezione 168 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 335 a 336 (+1) sulla base della tabella di scrutinio;

*Collegio 4*

CERTALDO sezione 8 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 122 a 128 (+6) a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale;

*Collegio 5*

PRATO sezione 29 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 263 a 262 (-1) sulla base della tabella di scrutinio;

PRATO sezione 86 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 241 a 249 (+8) sulla base della tabella di scrutinio;

*Collegio 6*

ALTOPASCIO sezione 5 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 10 a 215 (+205) sulla base della tabella di scrutinio;

PESCIA sezione 12 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 38 a 380 (+342) sulla base della tabella di scrutinio;

S. MARCELLO PISTOIESE sezione 9 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 111 a 116 (+5) sulla base della tabella di scrutinio;

*Collegio 12*

FOIANO DELLA CHIANA sezione 8 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 390 a 398 (+8) a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale;

SEMPRONIANO sezione 4 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 36 a 31 (-5) a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale;

MONTERONI D'ARBIA sezione 5 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 71 a 74 (+3) sulla base della tabella di scrutinio;

SIENA sezione 42 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 322 a 329 (+7) sulla base della tabella di scrutinio;

*Collegio 14*

ROCCASTRADA sezione 8 sono stati rettificati i voti del candidato del Gruppo Casa delle Libertà da 219 a 209 (-10) sulla base della tabella di scrutinio.

Tali rettifiche hanno determinato una variazione della cifra elettorale da 746.146 a 746.795 (+649), come risulta dal seguente prospetto:

Divisore	Gruppo 1 <b>L'Ulivo</b> Voti: 69.392	Gruppo 2 <b>Emma Bonino</b> Voti: 39.158	Gruppo 4 <b>Democrazia Europea</b> Voti: 42.597	Gruppo 6 <b>Rifondazione Comunista</b> Voti: <b>149.289</b>	Gruppo 8 <b>Lista Di Pietro</b> Voti: 50.908	Gruppo 9 <b>Casa delle Libertà</b> Voti: <b>746.795</b> Seggi 5
1	69.392,00	39.158,00	42.597,00	< <b>149.289,00</b>	50.908,00	*1 746.795,00
2						*2 373.397,50
3						*3 248.931,70
4						*4 186.698,80
5						>5 <b>149.359,20</b>

Pertanto il quinto quoziente del Gruppo Casa delle Libertà (149.359) risulta superiore al primo quoziente del Gruppo Rifondazione Comunista (149.289).

Alla luce delle rettifiche apportate il primo quoziente non utilizzato apparterebbe al Gruppo 6 (Rifondazione Comunista), al quale occorrerebbero 71 voti per ottenere un seggio che in tal caso verrebbe sottratto al Gruppo 9 (Casa delle Libertà).

Nella seduta del 20 febbraio 2002 la Giunta ha deliberato – in conformità alle proposte del relatore – di procedere ad un supplemento di in-

dagine per la puntuale verifica dei risultati delle due sezioni indicate dai ricorsi mediante la revisione delle schede delle sezioni suddette e pertanto di procedere a richiedere agli uffici di cancelleria del Tribunale di Pistoia, ai sensi dell'articolo 72, quinto comma, del DPR 30 marzo 1957, n. 361, l'invio dei plichi contenenti le schede valide riguardanti la sezione n. 5 del Comune di Altopascio e della sezione n. 12 del Comune di Pescia, con riferimento alle elezioni del Senato della Repubblica del 13 maggio 2001. Questo accertamento, riferito in particolare alle schede valide, è stato infatti dalla Giunta ritenuto «essenziale» – ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri – onde acclarare con certezza e definitività l'esatta situazione dei dati elettorali delle due sezioni indicate.

Il Comitato per la revisione delle schede – nominato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, nella citata seduta del 20 febbraio 2002 e composto dai senatori Battaglia (relatore e coordinatore), Cherchi, Chiusoli, Scarabosio e Tommaso Sodano – si è riunito in data 13 marzo 2002.

L'attività di revisione delle schede effettuata dal Comitato ha confermato, per quanto riguarda la sezione 5 del Comune di Altopascio, l'esattezza dei voti risultanti dalla tabella di scrutinio; voti che, come noto, sono stati poi trascritti in modo erroneo sul verbale sezionale e sul verbale circoscrizionale, e cioè:

## ALTOPASCIO SEZIONE 5

	Voti risultanti dal verbale sezionale e riportati sul verbale circoscrizionale	Voti risultanti dalla tabella di scrutinio	Voti conseguenti alla revisione delle schede
TONINI GIORGIO	196	196	196
GIACONI ROBERTO	215	11	11
FABBRINI FABRIZIO	11	5	5
GENTILI VALERIO	5	5	5
BILLERO ROSALIA	5	33	33
PETTINATO FRANCO	33	10	10
BOSI FRANCESCO	10	215	215
SCHEDE BIANCHE	32	32	32
SCHEDE NULLE	21	21	21

Per quanto riguarda la sezione 12 del Comune di Pescia, il Comitato ha accertato alcune differenze rispetto ai voti riportati sulla tabella di scrutinio e poi erroneamente riportati sul verbale sezionale e sul verbale circoscrizionale, e cioè:

## PESCIA SEZIONE 12

	Voti risultanti dal verbale sezionale e riportati sul verbale circoscrizionale	Voti risultanti dalla tabella di scrutinio	Voti conseguenti alla revisione delle schede
TONINI GIORGIO	277	277	278
GIACONI ROBERTO	9	9	9
FABBRINI FABRIZIO	32	32	32
GENTILI VALERIO	7	7	7
BILLERO ROSALIA	41	41	41
PETTINATO FRANCO	11	11	11
BOSI FRANCESCO	38	380	382
SCHEDE BIANCHE	37	37	37
SCHEDE NULLE	12	12	12

Risulta pertanto confermata la variazione per quanto attiene all'attribuzione ai vari Gruppi dei 5 seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale.

Alla luce delle suddette risultanze risulterebbe acquisire un seggio, nell'ambito del riparto proporzionale, il Gruppo 9 (Casa delle Libertà), a scapito di un seggio attribuito in sede di proclamazione al Gruppo 6 (Rifondazione Comunista). Conseguentemente, il candidato Ulivi (primo dei non eletti in base ai dati di proclamazione) dovrebbe essere proclamato senatore al posto del senatore Malentacchi.

Per riottenere il seggio il Gruppo 6 (Rifondazione Comunista) dovrebbe recuperare 71 voti.

Sulla base di quanto finora considerato nella seduta del 27 marzo 2002, la Giunta – su conforme proposta del relatore – ha deliberato, a maggioranza, di dichiarare contestata l'elezione del senatore Malentacchi, proclamato dall'Ufficio elettorale regionale della Toscana nell'ambito del gruppo 6 (Rifondazione Comunista).

Successivamente, il presidente della Giunta ha stabilito, d'intesa con il Presidente del Senato, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, che l'udienza pubblica avesse luogo il 16 maggio 2002.

Tale decisione del presidente è stata immediatamente comunicata al senatore Malentacchi ed al ricorrente candidato Ulivi. L'avviso di contestazione è stato tempestivamente affisso, a norma del Regolamento per la verifica dei poteri, nell'atrio dei Palazzi del Senato.

Il senatore Malentacchi ha conferito procura agli avvocati Luigi Saraceni e Leandro Chiarelli.

Il ricorrente Ulivi ha conferito procura all'avvocato Giovanni Pellegrino.

Il ricorrente Roberto Ulivi ha depositato memoria entro i termini previsti dal Regolamento per la verifica dei poteri.

Nella memoria presentata dal candidato Ulivi - in data 10 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento per la verifica dei poteri - si osserva che la contestazione dell'elezione del senatore Giorgio Malentacchi presenta forti elementi di analogia ed alcune differenze rispetto a quella che la Giunta ha affrontato nella seduta dell'11 aprile ultimo scorso relativa all'elezione del senatore Magri. In entrambi i casi si lamentavano errori materiali che hanno condotto all'erronea proclamazione dei due senatori. In entrambi i casi la sussistenza di detti errori materiali è risultata pienamente provata già in sede di controllo generale preliminare e confermata da successive verificazioni.

Pertanto, anche nel caso presente, come in quello citato, il problema attiene alla mera possibilità che nel procedimento elettorale siano stati commessi errori di segno opposto che, ove verificati, potrebbero bilanciare quelli già accertati, determinando una convalida della proclamazione a senatore dell'onorevole Malentacchi.

Su questo punto va innanzi tutto escluso che sul ricorrente Ulivi incombesse l'onere di una prova negativa in ordine all'insussistenza di tali errori di segno opposto e ciò alla stregua di principi generalissimi più volte affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di contenzioso elettorale.

A ciò si aggiunga che mentre per la regione Emilia-Romagna la verifica disposta riguarda due collegi, in questo caso dovrebbe riguardare l'intera regione. Tale verifica determinerebbe nella vicenda una mora davvero ingiusta, a fronte della già acquisita certezza di errori materiali e determinerebbe, nel suo esito finale, che condurrebbe comunque alla nomina a senatore di Roberto Ulivi, un danno ingiusto per quest'ultimo ed una responsabilità risarcitoria nei suoi confronti del Ministero dell'interno, secondo i principi fissati dalla recente sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, del 22 marzo 1999, n. 172.

Per tali motivi il ricorrente chiede alla Giunta di voler proporre all'Assemblea l'annullamento della proclamazione a senatore del candidato Malentacchi e la sua proclamazione a senatore. Solo in via subordinata chiede che un'eventuale verifica avvenga per campione e sia comunque ancorata ad un breve termine temporale.

Questi i fatti e le questioni sui quali la Giunta è chiamata a pronunciarsi.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e do senz'altro la parola all'avvocato Giovanni Pellegrino, difensore del ricorrente Roberto Ulivi.

*PELLEGRINO.* Signor Presidente, onorevoli senatori membri della Giunta, la relazione del senatore Battaglia è stata così completa ed esauriente che mi consente una ragionevole brevità nel mio intervento orale. Oltre tutto, non voglio ripetere alla Giunta molte delle argomentazioni che ho già avuto l'onore di svolgere dinanzi alla Giunta stessa nella seduta dell'11 aprile scorso. Muovo quindi dal presupposto che il potere di cui siete investiti sia sostanzialmente giurisdizionale o paragiurisdizionale, un potere quindi in cui ad assumere rilievo non è la categoria dell'opportunità, regina nell'esercizio dei poteri politici, ma la necessità di applicare regole generali e astratte a fatti concreti, come è tipico dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Muovendo da questo presupposto, mi è sembrato giusto e opportuno, come ha sottolineato il relatore, richiamare alla vostra attenzione, nella memoria che abbiamo depositato, un precedente specifico e recente di codesta onorevole Giunta, quando con riferimento alla regione Emilia-Romagna nella seduta dell'11 aprile scorso, ha assunto una decisione ancora di natura interlocutoria e istruttoria. Il problema che oggi è affidato alla vostra decisione ha fortissimi momenti di identità con il problema che avete già affrontato per la regione Emilia-Romagna, ma presenta anche qualche differenza. Quali sono gli elementi di identità? In questo caso, come nella contestazione della elezione del senatore Magri sul ricorso del candidato Morselli, si sono segnalati nel ricorso del dott. Ulivi alcuni errori materiali compiuti dagli uffici elettorali, che hanno portato ad un errore nella proclamazione. C'è un'unica differenza: in quel caso, l'errore riguardava la graduatoria di una medesima lista, sicché la correzione dell'errore materiale portava ad un'inversione della graduatoria. In questo caso, invece, come il relatore ha ricordato, gli errori materiali hanno portato all'erronea attribuzione di un seggio alla lista di Rifondazione Comunista e alla sottrazione di un seggio alla lista Casa della Libertà. In quel caso, come in questo, la verifica preliminare degli uffici ha portato all'accertamento dell'effettività di questi errori materiali. Vorrei qui ricordare – ho dimenticato di farlo nella vicenda che riguardava la regione Emilia-Romagna – che dell'esperienza della Giunta della XI legislatura fa parte un caso in cui errori materiali furono direttamente corretti dagli uffici elettorali, sicché fu possibile alla Giunta provvisoria, secondo il Regolamento del Senato allora vigente, nel sostituire un senatore eletto che aveva optato per la Camera, fare riferimento non alla graduatoria della proclamazione, ma alla graduatoria così come era stata corretta dagli uffici della Corte d'appello di Bari (il problema riguardava la Puglia). La correzione preliminare in questo caso non è avvenuta, mentre a mio avviso avrebbe potuto essere effettuata. Così, come nel caso dell'Emilia-Romagna, è stata la verifica preliminare degli uffici di codesta onorevole Giunta

ad aver accertato la materialità e l'effettività di questi errori. La Giunta, con un'ammirevole identità di percorso nell'un caso e nell'altro, anche in questa vicenda non si è fermata agli accertamenti preliminari degli uffici ma, prima di passare alla contestazione dell'elezione, ha ritenuto opportuno procedere a verifiche ulteriori. In questo caso, come in quello che ha riguardato la regione Emilia-Romagna, la verifica compiuta dalla Giunta ha confermato gli errori materiali. Anche in questo caso, voi avete raggiunto la piena certezza che sono stati compiuti errori materiali e che, se quegli errori materiali non fossero stati compiuti, dall'inizio della legislatura Roberto Ulivi avrebbe fatto parte del Senato, mentre il senatore Giorgio Malentacchi non ne avrebbe fatto parte. Che cosa residua da questa raggiunta certezza? Residua soltanto la verifica della possibilità che, all'interno dell'intero procedimento elettorale, possano essere stati compiuti errori di opposto segno, che riporterebbero al risultato della proclamazione. In realtà, per tradurre tutto in termini giuridici, voi avete oggi la certezza dell'esistenza di fatti costitutivi di un diritto del ricorrente Ulivi a far parte del Senato. A fronte di questo, avete la mera possibilità che nell'intero procedimento elettorale possano essere stati compiuti errori di opposto segno, che riporterebbero invece la situazione al risultato della proclamazione.

La verifica di questi errori di opposto segno costituisce un vostro dovere da adempiere a 360 gradi? Ritengo di no, come già ebbi l'onore di dire discutendo il caso dell'Emilia-Romagna. Se così fosse, la vostra possibilità di rendere giustizia e di esercitare la funzione paragiurisdizionale resterebbe per lunghissimo tempo paralizzata, perché per la ricerca di quegli errori dovrete in realtà riverificare l'intero procedimento elettorale della Regione Toscana, verificando una per una tutte le schede valide, contestate, nulle e bianche. Questo, a mio avviso, sarebbe profondamente errato, addirittura contrario a norma specifica del Regolamento che vi ancora, in questa ricerca dell'errore di opposto segno, alle allegazioni delle parti o a verifiche dirette degli uffici. È evidente che se fossero già emersi errori di opposto segno che giovassero al senatore Malentacchi e nuocessero al ricorrente Ulivi, non potreste non tenerne conto. Ma, a valle della verifica compiuta dagli uffici, voi siete legati alle allegazioni dell'eletto, altrimenti tutta questa processualizzazione in udienza pubblica del contenzioso elettorale sarebbe priva di senso e potreste fare a meno delle allegazioni delle parti, di memorie, di ricorsi. Il Regolamento per la verifica dei poteri dimostra chiaramente che a un certo punto il tema *decidendum* si forma sulla base del ricorso, degli accertamenti degli uffici, delle memorie, delle controdeduzioni e delle allegazioni dell'eletto. Altrimenti non avrebbe senso l'articolo 15, che pone termini alla possibilità di presentare memorie, ma non avrebbe senso in particolare la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso, che espressamente recita: «La Giunta non tiene conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione». Oggi, quindi, non possiamo discutere se non di ciò che il senatore Malentacchi ha detto nel contrastare il ricorso del ricorrente Ulivi, altrimenti an-

dremmo fuori dai binari fissati dal Regolamento. Tutto questo mi porta a dire che nella ricerca di errori di opposto segno, pur non essendo voi vincolati in questo procedimento alla logica del ricorso e del ricorso incidentale, come avviene invece nel contenzioso elettorale per gli enti locali (comuni, provincie, regioni), voi siete vincolati alle allegazioni dell'eletto. È l'eletto che vi ha posto un ambito di ricerca nel quale vi dovrete muovere per compiere questa ricerca di errori di opposto segno che potrebbero riportare l'intera vicenda al risultato della proclamazione.

Detto questo, emerge una forte differenza tra la situazione della regione Emilia-Romagna e quella della regione Toscana. In quel caso, il senatore Magri, cioè l'eletto, allegò, con un'indicazione precisa delle sezioni, la possibilità che ci fossero stati errori di opposto segno che avrebbero potuto determinare una nuova inversione della graduatoria e vi chiedeva di andarli a cercare. Dissi allora, e non ho motivo di cambiare idea, che forse ciò non era sufficiente, che non bastava l'allegazione di una mera possibilità di errori, ma era necessario almeno un principio di prova che rendesse probabile che quegli errori di opposto segno vi fossero effettivamente. Ho preso atto della mediazione cui è pervenuta la Giunta, che ha posto un problema di verifica negli ambiti indicati dal senatore Magri, ma si è fatta carico delle nostre obiezioni, ancorando quella verifica ad un termine temporale preciso, il 31 maggio.

Però, la differenza tra questo caso e quello dell'Emilia-Romagna è che qui le allegazioni del senatore Malentacchi, ove verificate, in realtà non varrebbero a farci ritornare alla graduatoria della proclamazione. Infatti, il senatore Malentacchi sostiene che, da notizie ricevute, i criteri seguiti dagli uffici nell'annullamento delle schede non sono stati uniformi perché, mentre alcuni seggi elettorali, secondo le istruzioni ministeriali e anche secondo la vostra prassi, hanno ritenuto che schede caratterizzate da un doppio croce segno siano valide tutte le volte in cui la materialità della scheda non lasci ritenere probabile che il doppio croce segno sottintenda un codice segreto di riconoscimento della personalità dell'elettore, altri uffici avrebbero invece seguito un criterio opposto e, quindi, avrebbero annullato tutte le schede caratterizzate dal doppio croce segno.

Non vengono offerti nemmeno principi di prova, si tratta di una mera affermazione. Ma, ammettendo che l'affermazione fosse vera, in termini fortemente probabilistici la «forbice» non si restringerebbe, ma si aprirebbe ulteriormente. Quindi, se questo errore fosse stato commesso, e venisse verificato, gioverebbe a Ulivi e nuocerebbe a Malentacchi, per il semplice motivo che i voti della Casa delle Libertà sono molti di più rispetto a quelli di Rifondazione Comunista. Dunque, la probabilità che ci sia stato un erroneo annullamento di voti è di molto superiore per le schede recanti il doppio croce segno sul simbolo Casa delle Libertà rispetto alle schede di Rifondazione Comunista.

Quindi, è la stessa allegazione del senatore Malentacchi che rende improbabile il ritorno a una situazione corrispondente alla proclamazione, perché se anche le circostanze fattuali che sono state allegate dall'eletto fossero vere, è estremamente probabile che non gli gioverebbero.

Ciò mi porta a dire che in questo caso quell'atteggiamento possibilista che la Giunta ha adottato a normale tutela del risultato elettorale non dovrebbe essere seguito, perché ci troviamo di fronte ad allegazioni che, ancorché verificate, non gioverebbe all'eletto, semmai potrebbero giovare al ricorrente.

Aggiungo che le dimensioni quantitative della verifica che in questo caso vengono richieste dalle allegazioni del senatore Malentacchi sarebbero enormemente maggiori rispetto al problema che si poneva per la vicenda dell'Emilia-Romagna. In fondo, in quel caso si trattava di verificare soltanto le schede nulle e contestate in due collegi. In questo caso, invece, dovrete verificare le schede nulle e contestate di tutta la regione.

Questo ci ha portato a concludere, anzitutto, per la richiesta di una vostra decisione immediata. Ci sono fatti costitutivi certi che dovrebbero determinare l'annullamento dell'elezione del senatore Malentacchi; i fatti estintivi che vengono allegati dall'eletto non solo non vengono provati, ma ove venissero verificati con estrema probabilità rafforzerebbero la posizione del ricorrente e indebolirebbero ulteriormente la situazione dell'eletto.

Solo in via subordinata abbiamo formulato una richiesta, cioè quella di evitare il perdurare di una situazione di illegittimità nella composizione della Camera alta della Repubblica e, quindi, di limitare la verifica a un campione e di ancorarla, come avete fatto nell'altro caso, ad un termine temporale preciso.

Voglio rivolgere un'unica preghiera, signor Presidente. Nella deliberazione della Giunta assunta sulla vicenda dell'Emilia-Romagna non è specificato che il termine è perentorio. A mio avviso, la perentorietà del termine è connaturale allo stesso, però in questo caso, soprattutto perché si tratterebbe di una verifica a campione le cui dimensioni sono rimesse alla vostra discrezionalità, non posso non insistere sulla necessità che la perentorietà del termine sia espressamente dichiarata.

Non ho altro da dire. Dovere difensivo mi impone di rilevare che due membri della Giunta sono entrati in Aula a relazione già iniziata, però uno è un parlamentare della maggioranza e uno è dell'opposizione. Pertanto è un problema che rimetto alla valutazione del Presidente.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'avvocato Pellegrino.

Anche nella seduta riguardante l'Emilia-Romagna, più volte da lei richiamata, abbiamo avuto due casi analoghi e abbiamo considerato i colleghi presenti fin dall'inizio perché sono sopraggiunti in Aula durante la relazione introduttiva alla discussione. Non abbiamo invece consentito, in maniera drastica, la permanenza di un collega che era entrato in Aula durante l'intervento di una delle parti.

*PELLEGRINO.* È un rilievo che ho formulato a malincuore per mero dovere difensivo – ripeto – e rimettendomi alla sua decisione.

PRESIDENTE. Io l'ho prevenuta, avvocato Pellegrino, proprio per lo spirito di collaborazione che caratterizza il lavoro della Giunta non solo in questa legislatura ma, da quanto ho appreso, anche nelle precedenti.

D'ONOFRIO (*UDC: CCD-CDU-DE*). Per quanto riguarda il rilievo dell'avvocato Pellegrino, vorrei far presente che non ci sono maggioranza e opposizione in materie di questo genere.

PELLEGRINO. Sono d'accordo, sarebbe in contraddizione con la funzione giurisdizionale della Giunta.

PRESIDENTE. Invito l'avvocato Saraceni, difensore del senatore Malentacchi, a svolgere il proprio intervento.

SARACENI. Signor Presidente, su questo tema vorrei dire una parola di conciliazione. In ogni caso, non credo che i senatori entrati successivamente in Aula siano delegittimati alla partecipazione, caso mai per quanto concerne il voto in camera di consiglio. Pertanto, si tratta di una questione interna alla Giunta, che risolverà essa stessa al suo interno, al momento della deliberazione.

Credo di potermi limitare a chiosare l'atto di accusa del ricorrente.

Ovviamente concordo sui dati di fatto e sui numeri, che credo siano difficilmente discutibili. Concordo in particolare sul fatto che la questione di oggi presenta forti analogie e qualche differenza rispetto al caso dell'Emilia-Romagna, che avete già affrontato e sul quale avete già adottato una decisione.

Vorrei sottolineare la differenza dalla quale l'avvocato Pellegrino non ha tratto alcuna conseguenza. Non siamo di fronte soltanto ad conflitto individuale, come nel caso dell'Emilia-Romagna, dove bisognava decidere quale dei due candidati della stessa lista dovesse essere componente del Senato. Nel caso in oggetto, i candidati sono di liste diverse e quindi la decisione riguarda anche la composizione dell'Assemblea. È vero, ed io concordo, che la Giunta delle elezioni, in sede di verifica dei poteri e di risoluzione di conflitti, ha carattere giurisdizionale, anche se si tratta di una giurisdizione particolare perché non si può mai spogliare di una sua funzione precisa e specifica. Non è solo organo di risoluzione di conflitti individuali, ma anche di verifica della corretta composizione dell'Assemblea. Da questa premessa emerge, come corollario, che la cautela, quando il conflitto non è solo individuale ma attiene anche alla corretta composizione dell'Assemblea, deve essere anche maggiore. Sono d'accordo che a questo tipo di giurisdizione in cui la dimensione politica è insopprimibile, e sarebbe ipocrita negarlo, siano estranee decisioni di opportunità. Deve prevalere il diritto ma il diritto, per sua natura, non può prescindere dalla cautela e dalla prudenza necessarie quando ci sono da accertare i presupposti di fatto della sua applicazione. Mi pare evidente che in questo caso ci sia una ragione di cautela in più, proprio perché

non solo è un conflitto individuale ma è anche un conflitto dalla cui risoluzione dipende la composizione dell'Assemblea del Senato.

Mi permetto di aggiungere un altro elemento. Il candidato contestato appartiene ad una minoranza della minoranza e questo è un principio che si intreccia con un criterio ispiratore della democrazia, quello della tutela delle minoranze. Ancora una volta, questo serve non per dare valore di decisività, in sede di risoluzione del conflitto, alla nostra azione, in quanto si tratta della minoranza di una minoranza, ma per chiedere cautela ed estremo scrupolo nell'accertamento. Qual è l'assunto principale del ricorrente? Il ricorrente ha provato l'errore, il fatto costitutivo; non aveva l'onere di dare una impossibile prova negativa dell'errore di segno opposto che potesse neutralizzare il fatto costitutivo. Siamo d'accordo, ma anche noi abbiamo le nostre impossibilità. Come avremmo potuto mai assolvere al nostro onere di allegazione di cui l'avvocato Pellegrino ci vorrebbe far carico? L'avvocato Pellegrino ci vorrebbe caricare di un onere di allegazione, di fornire almeno un principio di prova di errore di segno opposto, che ci siano stati errori, ad esempio, nell'annullamento delle schede. Come avremmo potuto mai adempiere a questo onere se non abbiamo avuto a disposizione le schede? Era impossibile. Probabilmente, già nel corso della fase preliminare precontenziosa sarebbe stato opportuno, e avremmo guadagnato molto tempo, acquisire le schede. Noi avremmo potuto assolvere a quell'onere. Ricordo che è stata fatta una sorta di applicazione analogica di quell'articolo, che prevede che in questi casi non si contesta né si convalida, ma si istruisce, quando il relatore ha accettato di proporre non la contestazione, che era la sua originaria proposta, ma un supplemento di istruttoria. Forse quello era il momento per acquisire le schede e verificarle. L'avvocato Pellegrino ci avrebbe potuto rimproverare per non aver adempiuto a quell'onere di allegazione. In realtà, quell'onere di allegazione non esiste e ce lo dice proprio l'avvocato Pellegrino. Non ha potuto fare a meno di dire, infatti, dopo aver affermato che c'era questo onere allegativo per il contro interessato, che il provvedimento di verifica elettorale partecipa non del regime processuale dell'eccezione nel senso stretto, bensì di quello dell'impugnazione incidentale. Ha affermato poi che l'onere di allegazione va temperato con il carattere oggettivo del potere di verifica, anche d'ufficio, di cui le Camere sono investite. Allora, se c'è un onere allegativo che condiziona e limita l'esercizio dell'accertamento da parte della Giunta, cadrebbe completamente quel carattere di verifica d'ufficio e di giurisdizione di carattere oggettivo. Dobbiamo sciogliere questa contraddizione e lo si può fare solo in un modo. Non esiste alcun onere, inteso in senso processuale, in quanto non è una giurisdizione come quella civile, in cui se c'è la domanda e l'eccezione, e solo in quei limiti, il procedimento va avanti. L'avvocato Pellegrino non può negare, e non lo nega, che qui c'è un potere di ufficio, quello della Giunta, che è il potere principe. L'onere di allegazione, che esiste in tutti i procedimenti, si limita a chiedere all'interessato indicazioni per poter procedere. Anche di fronte al più pigro e al più negligente dei candidati, la Giunta ha il dovere d'ufficio di fare i suoi accertamenti. Esi-

ste non solo l'interesse individuale dei singoli candidati ma anche il problema della composizione dell'Assemblea legislativa della nostra Repubblica.

Non è vero che ci siano preclusioni da parte della Giunta. Non c'è alcuna preclusione di ordine processuale, è palese. Non è vero affatto che l'articolo 15 prima richiamato, che pone limiti alle deduzioni e alle memorie, sia la riprova che ci sarebbero preclusioni, anzi. In tutte le giurisdizioni che hanno ad oggetto materia di interesse pubblico, ci sono sempre limiti e termini posti all'agire processuale dei privati, ma poi regna sovrano l'accertamento da parte dell'organo pubblico.

Anzi, i termini molto spesso ristretti, quasi iugulatori come quelli previsti in questo caso, sono indice di un altro fatto: l'organo pone dei termini di decadenza molto stretti in modo che non si possa turbare il buon andamento del procedimento con le eventuali tattiche dilatorie ma, proprio per questo, si fa carico dell'accertamento della materia controversa. Un esempio del genere esiste anche nel processo penale, pur costruito come processo di parte. Ebbene, il processo di parte è stato tanto sbandierato ma sin dall'inizio è stato previsto, e poi ulteriormente potenziato, il principio in base al quale, alla fine, il giudice procede d'ufficio ad assumere le prove, quando le parti non le hanno proposte. Si potrà dissentire per quanto riguarda il processo penale, ma sarebbe stolto dissentire circa la sussistenza, in una sede come questa, di un potere d'ufficio così penetrante nell'accertamento.

In casi come questi il principio di prova è *in re ipsa*, nell'esiguità della differenza che impone, quasi automaticamente, una verifica attenta: è andata così, non si sa quanti prima erano favorevoli al senatore Malentacchi, ora però sono emersi 71 voti in meno. Ebbene, senza procedere ad ulteriori verifiche, ve la sentireste di accreditare 71 voti in più alla controparte e di estromettere dal Senato il senatore Malentacchi per fare entrare il candidato Ulivi?

Mi corre l'obbligo di rilevare che Malentacchi non vuole rimanere, non è un usurpatore, è stato proclamato dagli organi deputati alle proclamazioni ed è senatore a titolo pienamente legittimo fino a che un altro organo, come la Giunta che è legittimata a farlo, dopo le congrue verifiche, dimostrerà che ha torto. Effettuiamo però le verifiche. Il principio di prova, ripeto, è *in re ipsa*, nell'esiguità della differenza. Pur essendo in un certo senso una ripetizione, è accettabile l'argomento che l'onere dell'allegazione dovrebbe prospettare una concreta probabilità, non essendo sufficiente una mera possibilità, ossia il criterio statistico come base della legittimazione del seggio senatoriale. La base statistica non può essere utilizzata come tranquillante, per così dire, al fine di stabilire chi è legittimato a far parte del Senato. Un criterio puramente statistico non è accettabile: è del tutto evidente. La Giunta non può avere il dubbio, essendosi affidata ad un criterio puramente statistico, di avere nella realtà tradito quanto era contenuto nell'urna. Dunque, il criterio statistico è improponibile e inaccettabile.

L'altra differenza che il senatore Pellegrino nota rispetto al caso dell'Emilia-Romagna è che, in quell'occasione, era stata fornita qualche indicazione più concreta, quindi una prospettazione di maggiore probabilità di quanto non sia stato fatto in questo caso. Mi limito a leggere quanto rilevato dal relatore nella seduta della Giunta del 22 febbraio scorso a proposito delle allegazioni del senatore Magri: «Nell'ambito delle osservazioni presentate dal resistente Magri, sembrano essere stati segnalati elementi per lo più generici – come ad esempio il fatto che le circa 2400 schede nulle, secondo quanto riferito da scrutatori e da rappresentanti di lista, deriverebbero in buona parte da un'erronea interpretazione della nullità per "doppio segno" – e comunque non sembrano essere state indicate complessivamente anomalie di una tale precisione e consistenza da poter far ragionevolmente ritenere utile un proseguimento di indagine preventiva...». Questa era la relazione sulla base della quale la Giunta ha deliberato di procedere alla verifica.

La situazione era molto più labile; ora mi sembra si sia in presenza di un caso assolutamente identico: anche Malentacchi invoca e prospetta l'eventualità di errori a causa della nota questione del doppio croce segno. Come ben sappiamo, furono emanate le famose circolari che crearono confusione. Quanto meno siamo in una situazione identica, se non di prospettazione, di maggior consistenza da parte del Malentacchi.

Inoltre, la forbice destinata a divaricarsi ulteriormente in favore del ricorrente, ancora una volta, rappresenta un criterio statistico. Potrei contrapporre un argomento di altro tipo, più squisitamente politico. Sappiamo, ad esempio, che l'area elettorale del voto di una formazione come Rifondazione Comunista tendenzialmente coincide con l'area della militanza, superandola semmai di poco. In realtà del genere, spesso il doppio segno è manifestazione della fortissima adesione tipica del militante. Se vogliamo discutere in termini di probabilità, è molto probabile che il doppio croce segno sia percentualmente maggiore nell'area del voto di Rifondazione Comunista. Quindi, se è questo il criterio che vogliamo adottare, maggiore è il rischio di eventuali illegittimi annullamenti.

Argomento conclusivo molto suggestivo ma assolutamente improponibile è il criterio del *periculum in mora*. Questa è l'ulteriore differenza con la regione Emilia-Romagna. Il senatore Pellegrino sostiene che in questo caso non basterebbe la verifica su due collegi – com'è stato fatto nel caso dell'Emilia-Romagna – ma occorrerebbe effettuarla sull'intera regione. Certamente, questa è la differenza. Mi domando allora se è proponibile alla Giunta delle elezioni del Senato la prospettazione di non procedere ad un accertamento da cui potrebbe dipendere l'esito di chi deve stare in Senato perché ci vuole troppo tempo per effettuarlo: il tempo di durata dell'accertamento come fattore di condizionamento del diritto di cui il fatto da accertare è il presupposto. Un argomento del genere a me sembra assolutamente improponibile.

Possiamo verificare l'improponibilità e l'irricevibilità di questo criterio nel seguente modo: nessuno di voi oserebbe proporre e scrivere in un'eventuale deliberazione della Giunta che non si è proceduto all'accer-

tamento delle schede nulle perché ci sarebbe voluto troppo tempo per farlo; non potreste procedere in questo modo perché non sarebbe una motivazione accettabile. Ben inteso, sappiamo che non solo in organismi giurisdizionali come questo ma anche in quelli che tutti i giorni esercitano per mestiere la giurisdizione gli argomenti di questo tenore sono a volte quelli che decidono. È anche vero però che si tratta di inaccettabili e illegittimi *arrière-pensées*, ossia le motivazioni reali e inesprese che spesso nelle camere di consiglio, o comunque nelle sedi delle decisioni, fanno aggio sulla giusta decisione. Di esse però ci si vergogna, tant'è vero che non si indicano nelle motivazioni. Potreste dire che non avete proceduto all'accertamento perché era necessario troppo tempo (e troppa fatica)? Sarebbe assolutamente inammissibile.

Analogamente, il criterio del *periculum in mora* è inaccettabile. Certamente, ci vorrà più tempo; ma il criterio del *periculum in mora* giustifica l'adozione di misure cautelari, misure d'urgenza che poi trovano la loro definizione-sanzione nei provvedimenti di merito. Non è mai giustificabile il *periculum in mora* per l'adozione di un provvedimento che ha carattere di definitività, come quello al nostro esame. La decisione della Giunta, infatti, avrebbe un carattere definitivo che concluderebbe l'*iter* del procedimento. Ne consegue che il criterio del *periculum in mora* non può mai essere posto a base di una decisione definitiva del merito della chiusura del procedimento. Potrei convenire su questo se vi fosse una misura cautelare provvisoria e urgente perché forse, allo stato dell'accertamento, potrebbe anche essere giustificato mettere nel frattempo il candidato Ulivi al posto del Malentacchi, salvo vedere domani quale sarà l'esito dell'accertamento. Ciò però non è possibile perché se s'inserisce l'Ulivi lo si fa definitivamente. La Giunta però non è chiamata ad adottare una misura cautelare bensì una deliberazione di portata definitiva; dunque, il *periculum in mora* non è assolutamente un criterio che si può sostenere.

Il riferimento alle sezioni unite che tipo di implicazione può avere? Direi che casomai è una buona consolazione per il candidato Ulivi. Non credo voglia essere un appello alla solidarietà di maggioranza con il Governo per cercare di risparmiare soldi del bilancio del Ministero dell'interno. Non ritengo che l'avvocato Pellegrino voglia prospettare argomenti di questo genere.

So di osare molto, ma alla luce di queste considerazioni, la giusta soluzione sarebbe quella di una revisione di tutte le schede, bianche, nulle e valide. Infatti, quante volte si è scoperto, ad esempio, che una scheda bianca tale non era?

Allora, proprio in base a quel criterio di prudenza che caratterizza la Giunta, l'utilizzo di un campione rientrerebbe sempre in un criterio statistico che tuttavia non ritengo possa costituire un criterio di legittimazione per assegnare i seggi delle nostre Assemblee legislative. Valuterà la Giunta nella sua saggezza, ma penso che si tratterebbe di una tale e clamorosa disparità di trattamento, rispetto ad una decisione che avete già adottato a proposito del caso dell'Emilia-Romagna, che non credo possa essere accettata.

Sono assolutamente convinto che voi deciderete come giudici che hanno anche una responsabilità politica. Allora, non potreste farlo senza un turbamento, adottando una decisione di segno diverso rispetto a quello utilizzato per l'Emilia-Romagna.

O i numeri sono tali da rovesciare, allo stato, il risultato elettorale oppure confido che quanto meno procederete ad una approfondita verifica, che mi pare assolutamente imprescindibile.

PRESIDENTE. È ora consentita, se richiesta, una breve replica dei rappresentanti delle parti nello stesso ordine degli interventi precedenti.

*PELLEGRINO.* La mia replica sarà breve e seguirà l'ordine espositivo adottato dal collega Saraceni.

Egli ha voluto sottolineare come nel caso dell'Emilia-Romagna si trattasse di errori materiali che avevano determinato un'inversione di graduatoria fra candidati della medesima lista, mentre qui si tratta, invece, dell'attribuzione di un seggio ad una lista piuttosto che ad un'altra di segno politico opposto.

La singolarità è che questo stesso argomento mi fu opposto per la vicenda dell'Emilia-Romagna. Si sosteneva che, proprio perché non si trattava di un errore che avrebbe modificato la composizione politica dell'Assemblea, allora era in gioco solo un diritto individuale del ricorrente rispetto all'eletto, per cui era opportuno espletare tutti gli ulteriori accertamenti possibili. Potrei riprendere l'argomento per dire che in questo caso, poiché invece si tratta di correggere errori materiali che hanno inciso sul quadro politico dell'Assemblea, è più urgente dare rilievo agli errori accertati senza impegnarsi in una ricerca affannosa di errori di opposto segno.

Però, anche in questo caso rispondo come feci l'altra volta: non c'è vincolo di mandato. Non essendoci tale vincolo, il problema che si tratti di un candidato eletto nella lista di Rifondazione Comunista o nella lista della Casa delle Libertà, perde di rilievo.

D'altra parte, nelle ultime due legislature abbiamo visto quante volte le caselle di partenza degli eletti nello svolgimento, poi, della vicenda politica hanno finito per pesare pochissimo. Abbiamo assistito, infatti, a tanti spostamenti nelle ultime due legislature. Quindi, direi che questo argomento lascia le cose come stanno, non ha importanza: si tratta nell'un caso e nell'altro di proclamazioni che, possiamo dirlo con certezza, sono fondate su dati erranei.

Il problema è quello dell'intrecciarsi di un onere di allegazione ovvero di un onere di indicazione, con un potere di verifica d'ufficio. Voi siete investiti non solo del potere di esaminare i ricorsi elettorali, ma anche di quello di convalidare le elezioni. Se questo vostro potere di verifica d'ufficio dovesse spingersi ogni volta agli estremi confini, tutte le volte che fra il primo dei non eletti e l'ultimo degli eletti o nell'attribuzione di seggi con il sistema proporzionale all'una o all'altra lista c'è una soglia bassa, secondo questa logica ogni volta dovrete procedere ad accurate verifiche d'ufficio, prima di poter procedere alla convalida, indipendentemente dai ricorsi.

Ciò vi dovrebbe portare sostanzialmente, in tutti questi casi, a compiere una verifica i cui confini non sono facilmente definibili; quando si enuncia un principio bisognerebbe farsi carico anche delle conseguenze, cui quel principio conduce. Questo significherebbe che in moltissimi casi voi sareste costretti a verificare tutte le schede nulle, contestate e valide, perché anche nei plichi delle valide potrebbero esserci delle schede erroneamente considerate valide e che invece erano nulle.

Direi quindi che, se non piace la parola «allegazione», ci vuole almeno un onere di indicazione, che in questo caso è stato assunto dal senatore Malentacchi, che ha provato ad adempiervi. Non possiamo ragionare come se la memoria del senatore Malentacchi non esistesse e come se non avesse fornito un'indicazione alla Giunta su quale potrebbe essere la natura di errori di opposto segno che, ove verificati, riporterebbero all'attribuzione di un seggio a Rifondazione Comunista.

Il problema sta nel farsi carico della natura dell'indicazione- allegazione, tenendo conto del fatto che è stato indicato o allegato dal senatore Malentacchi un ambito di possibili errori, che in termini probabilistici, ove verificati, a mio avviso non potrebbero logicamente che giovare al ricorrente Ulivi e nuocere al senatore Malentacchi.

Diverso sarebbe stato il caso se, ad esempio, il senatore Malentacchi avesse indicato alcune sezioni in cui il candidato di Rifondazione Comunista è quello maggiormente suffragato e poi avesse indicato che in quelle sezioni la percentuale dei voti annullati è molto alta. In quel caso, avremmo avuto un'indicazione estremamente puntuale e sarebbe stato probabile che un erroneo esercizio del potere di annullamento avesse nuociuto alla lista di Rifondazione Comunista e, ove verificato, le avrebbe consentito di recuperare i 71 voti di cui si sta discutendo.

Invece, in questo caso l'errore è stato indicato a spettro ampio con riferimento a tutta la regione Toscana, quindi ad un ambito spaziale in cui i voti della lista della Casa delle Libertà sono molto maggiori rispetto a quelli di Rifondazione Comunista. Quindi è estremamente probabile che se quegli errori nell'annullamento si sono verificati, essi hanno riguardato più le schede per la Casa delle Libertà che quelle per Rifondazione Comunista.

Conoscendo l'ingegnosa fantasia del mio collega contraddittore, mi domandavo quali argomenti avrebbe usato per sostenere che probabilmente quell'errore ha riguardato di più Rifondazione Comunista. Un argomento l'ha usato, sostenendo che quello è un elettorato di militanza. È facile però ribattere che tale tipo di elettorato è estremamente attento nel seguire le regole elettorali e nel non commettere strafalcioni. Un elettorato disciplinato non sbaglia, mentre è più facile che un elettore qualunque, che voglia dimostrare entusiasmo, metta una decina di segni e faccia annullare una scheda.

Per quanto riguarda il problema dei tempi, il mio dissenso da quel che ha detto il mio contraddittore è nettissimo, perché è assolutamente vero il contrario: tempo e giustizia sono due categorie che stanno insieme, non esiste un sistema giustiziale che non debba farsi carico del tempo in cui realizza la giustizia.

La crisi del sistema giudiziario italiano è pure questa. Che importa avere la sentenza più giusta e più perfetta del mondo se questa sopravviene a venti o a trent'anni di distanza? Quante volte abbiamo fatto questo ragionamento, a quanti congressi abbiamo partecipato in cui si è ragionato di tempo e giustizia?

*SARACENI.* Sbrighiamoci a condannare l'imputato quindi.

*PELLEGRINO.* Non è così. In questo caso dobbiamo valutare un mandato temporale. Non stiamo discutendo di un Senato a vita. Ricordo che il senatore Acquarone, quando parlavamo di riforme costituzionali, proponeva un Senato riformato in un'assemblea di senatori a vita o per diritto ereditario: in quel caso il ragionamento del contraddittore sarebbe stato accettabile. Ma qui stiamo discutendo della possibilità che un diritto a termine del ricorrente Ulivi sia stato conculcato; se non si fa giustizia entro quattro anni, ogni giorno che passa gli viene tolto qualcosa che riguarda l'esercizio di un'importantissima funzione pubblica. Come si può negare che un sistema di giustizia interna come il vostro debba farsi carico del problema dei tempi? Ricordiamo che in un caso di estremo ritardo, come risulta tra i vari casi ricordati nella seduta dell'11 aprile scorso, una persona si incatenò davanti al palazzo di Montecitorio, affermando che si stava perpetrando a suo danno una clamorosa ingiustizia, essendo stata già accertata la sua elezione a deputato e continuandosi a fare inutili verifiche. Il suo diritto era stato conculcato, perché ormai la legislatura stava per finire.

La mancanza della misura cautelare è una spada che taglia dai due lati: taglia contro l'eletto e a favore del ricorrente. Una volta che si è raggiunta la certezza dei fatti costitutivi posti a base del ricorso (perché nonostante questa certezza non è possibile una misura cautelare), tutto il ritardo determinato dalla ricerca di possibili e improbabili errori di opposto segno costituisce a mio avviso una fonte di ingiustizia.

Abbiamo fatto una richiesta principale ed anche una subordinata. Ripeto, anche se non mi piace enfatizzare eccessivamente il discorso, poiché mi rendo conto dell'opportunità di una certa cautela: vi chiediamo di svolgere una indagine a campione, con termine temporale perentorio. Indagine a campione significa questo: qualora nel campione sottoposto a verifica si accertasse che gli elettori di Rifondazione Comunista, per spirito di militanza, effettivamente avevano spesso utilizzato il doppio segno e si constatasse il restringimento della forbice di cui parlavamo, rientrerebbe allora nei poteri della Giunta allargare il campione e, semmai, deliberare una proroga del termine. Questo però solo qualora la verifica sul campione determinasse – ripeto – un restringimento della forbice.

Come ho già ricordato vi è il precedente dell'annullamento riguardante la elezione del senatore Bargi. La Giunta effettuò un'indagine a campione ma, quando verificò che la forbice tendeva ad aprirsi sempre di più, la verifica fu interrotta e si andò in Aula. Questa è la forza dell'indagine a campione, che consente sul campo una verifica del criterio pro-

babilistico. Se è vero che Rifondazione Comunista è stata colpita più della Casa delle Libertà dall'annullamento dei voti espressi sulle schede con il doppio segno, questo potrà essere accertato già dall'inizio della verifica. Se invece si constaterà che non è stato annullato un numero rilevante di schede con il doppio segno o che quelle che si trovano sono più della Casa delle Libertà che di Rifondazione Comunista, la verifica terminerà, perché è necessario tenere conto del fattore tempo ai fini di fare giustizia.

PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato Pellegrino e do la parola all'avvocato Saraceni.

SARACENI. Signor Presidente, l'avvocato Pellegrino parla sulla base del presupposto che per il suo assistito sia stato già accertato il diritto di sedere in Senato, mentre siamo qui riuniti proprio per accertarlo. È ingiusto che il tempo passi e sono d'accordo che occorre procedere rapidamente, ma sarebbe altrettanto ingiusto abbreviare sommariamente i tempi dell'accertamento, rimandando a casa il senatore Malentacchi. Il giudizio deve temperare le esigenze delle parti in contesa nella maniera più saggia ed equilibrata possibile. Quanto al paradosso, è previsto dal Regolamento: se la Giunta lo volesse, in tutti i casi in cui vi è un'esigua differenza di voti, potrebbe rivedere tutte le schede, così come prevede l'articolo 12. Lo può fare, forse lo dovrebbe fare, ma non lo fa. Quando si entra nella fase contenziosa, tuttavia, bisogna adempiere a questi doveri perché a quel punto c'è una parte che sollecita e reclama i propri diritti. Non capisco cosa significhi termine perentorio, forse che, una volta scaduto il termine, vi è una sanzione: ma in questo caso, quale sarebbe la sanzione? È del tutto ragionevole che sia posto un termine alla verifica, ma questo deve essere compatibile con ciò che bisogna fare. Mi auguro che si faccia al più presto possibile, compatibilmente con le giuste pretese di entrambi i contraddittori.

PRESIDENTE. Hanno ora facoltà di prendere direttamente la parola, se lo reputano opportuno, le stesse parti.

ULIVI. Signor Presidente, non intendo aggiungere nulla a quanto esposto dal mio rappresentante, avvocato Saraceni.

MALENTACCHI (*Rifondazione Comunista*). Signor Presidente, signora senatrice, signori senatori, la vicenda del ricorso mi trova sereno e fiducioso. Spetta a voi, componenti della Giunta delle elezioni, verificare cosa sia avvenuto. L'accertamento della verità è doveroso e d'obbligo per amore della giustizia. Nessuno vuole accampare diritti che non sussistono. La mia vicenda personale, lavorativa, politica e culturale parla per me. Vorrei ancora sottolineare che il mio scopo principale è quello della tutela della giustizia e della riaffermazione della legalità, a difesa del diritto mio e del ricorrente. Fino a questo momento, e di questo ne ho contezza, non ho usurpato il posto di nessuno, anzi penso di avere onorato,

dal momento della mia proclamazione, il mandato popolare che mi è stato affidato e il rispetto del dettato costituzionale in modo trasparente, con onestà e dignità, come del resto è avvenuto, lo voglio ricordare, durante l'espletamento del mandato di deputato nella precedente legislatura.

Infine, ho piena fiducia nel vostro operato perché il primo ad essere soddisfatto della verità che deve emergere è proprio il sottoscritto e nessuno più di me desidera che dal riscontro emerga con chiarezza la verità per poter affermare a pieno titolo che uno è stato eletto dal popolo e non con sotterfugi.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla discussione.

Sospendo la seduta pubblica, al fine di consentire la riunione della Giunta in camera di consiglio.

*(La seduta pubblica, sospesa alle ore 21,25, è ripresa alle ore 23,40).*

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta pubblica.

Do lettura della deliberazione adottata a maggioranza dalla Giunta:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sentiti i difensori e le parti, visti e applicati gli articoli 12 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri, delibera di nominare un Comitato per la revisione delle schede, che proceda, entro il termine tassativo del 30 giugno 2002, ad un riesame per campione delle schede nulle e delle schede contenenti voti nulli riscontrate negli uffici elettorali sezionali dei 14 collegi della Regione Toscana secondo un criterio casuale, facendo riferimento a 30 sezioni di ogni collegio uninominale individuate mediante sorteggio. Qualora da questa prima revisione per campione risultasse un maggior recupero di voti validi da parte dei candidati del gruppo di Rifondazione Comunista rispetto a quelli della Casa delle Libertà, il Comitato dovrebbe procedere, entro il termine tassativo del 31 luglio 2002, al completamento della revisione di tutte le schede nulle e delle schede contenenti voti nulli di tutti i restanti uffici elettorali sezionali dei 14 collegi della Regione Toscana.

Il Comitato per la revisione delle schede è presieduto dal senatore Antonio Battaglia, relatore per la Regione Toscana, ed è composto dai senatori Cherchi, Fassone, Scarabosio e Tommaso Sodano. Come da prassi, il Comitato potrà procedere nella sua attività senza la presenza necessaria di tutti i suoi componenti».

Dichiaro conclusi i lavori.

*I lavori terminano alle ore 23,45.*





